

MATRICE DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE NELL'AMBITO DELLA MESSA A DISPOSIZIONE DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS DELLA PROPOSTA DI SUAP BARBIERI SRL.

Allegato al Verbale della Conferenza di Verifica - Aggiornamento del 25 settembre 2019.

ENTI E AUTORITÀ CHE HANNO INVIATO OSSERVAZIONI:

Valutazione Ambientale Strategica (Verifica di assoggettabilità)

- *Provincia di Cremona class. 07/059/04/1 fasc. 11426*
- *ARPA Class. 6.3 Fascicolo 2019.2.43.79*
- *Regione Lombardia UTR VAL PADANA RLA00AE05_2019 6311*
- *ATO Cremona prot. n° 2474 del 04.09.2019*

Valutazione di Incidenza

- *Provincia di Cremona Decreto n° 589 del 13.09.2019*

:

COD	OSSERVAZIONE PERVENUTE	ACCOGLIMENTO
	- ARPA Class. 6.3 Fascicolo 2019.2.43.79	
1	<p>2.2. Valutazione degli effetti sull'ambiente</p> <p>Visti i contenuti della variante e disaminate le valutazioni sviluppate nel Rapporto preliminare, prendendo atto che gli interventi di progetto non comporteranno " ulteriori lavorazioni rispetto alla situazione attuale e sono in parte riferiti ad ottimizzare le attuali fasi gestionali e la logistica connessa ai trasporti e alla movimentazione interna di mezzi e prodotti ", si ritiene di poter condividere le conclusioni del Rapporto preliminare, osservando che la variante non appare tale da poter comportare effetti significativi sull'ambiente meritevoli di ulteriori approfondimenti in un processo di VAS.</p> <p>Si invita, tuttavia a valutare quanto segue.</p>	<p>Si prende atto.</p>
2	<p>Suolo</p> <p>Il Rapporto preliminare evidenzia che la variante "comporta forme di consumo di suolo permeabile, tuttavia l'area in esame non si colloca in un contesto particolarmente significativo ai sensi della pianificazione naturalistica (Nat 2000, RER, PTCP) o paesaggistica, come pure non interessa aree agricole classificate come strategiche"8. Non avendone trovato menzione nella documentazione messa a disposizione, si osserva che la variante, comportando la riclassificazione ad altra destinazione d'uso di aree inquadrare dal PGT vigente negli ambiti agricoli, ricade nel campo di applicazione della L.r. 31/2014 'Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato': ai sensi della Legge regionale, infatti, costituisce 'consumo di suolo' "la trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da parte di uno strumento di governo del territorio, non connessa con l'attività agro-silvo-pastorale [...]". Secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 4 della Legge regionale, nelle more dell'adeguamento dei PGT ai criteri per l'attuazione della politica regionale di riduzione del consumo di suolo da definirsi con un'apposita integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR), è ammessa la possibilità di "approvare [...] le varianti finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale, all'ampliamento di attività economiche già esistenti, nonché le varianti di cui all'articolo 97 della L.r. 12/2005", precisando che "il consumo di suolo generato [da queste] varianti [...] concorre al rispetto della soglia regionale e provinciale di riduzione del consumo di suolo" e che "a seguito dell'integrazione del PTR [...], le varianti [ammesse dal comma 4 dell'art. 5 della Legge regionale] devono risultare coerenti con i criteri e gli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo"10. Si rappresenta che con d.c.r. XI/411 del 19.12.2018 'Approvazione delle</p>	<p>I Criteri regionali di cui alla DELIBERAZIONE C.R. N. XI/411 DEL 19/12/2018, nella loro veste approvata, prevedono al punto 2.2.3 "Le varianti di cui all'articolo 97 della l.r. 12/2005 (Progetti presentati allo Sportello Unico per le Attività Produttive comportanti variante al PGT), a esclusione di quelle per attività di logistica o autotrasporto incidenti su una superficie agricola o naturale di superficie territoriale superiore a 5.000 mq, sono da considerare quali componenti del fabbisogno di "altre funzioni urbane" e sono comunque ammissibili ancorché comportanti consumo di suolo.</p> <p>In ogni caso, il consumo di suolo eventualmente ammesso in virtù dell'applicazione dei criteri sopra indicati deve rispettare eventuali indicazioni più restrittive dettate, in materia, dai PTCP o dal PTM in vigore al momento dell'adeguamento dei PGT alla l.r. 31/14 o all'atto delle successive varianti di PGT. Comunque, il consumo di suolo eventualmente ammesso, nonché le ipotesi di riduzione del consumo di suolo in corso, devono considerare i criteri di qualità indicati ai successivi paragrafi 3.2 e 4.3."</p> <p>Si rimanda quindi l'approfondimento ad una successiva fase di</p>

COD	OSSERVAZIONE PERVENUTE	ACCOGLIMENTO
	<p>controdeduzioni alle osservazioni all'integrazione al piano territoriale regionale adottata con d.c.r. x/1523 del 23 maggio 2017 e della dichiarazione di sintesi finale. Approvazione dell'integrazione del Piano Territoriale Regionale ai sensi della l.r. 31/2014 (articolo 21, comma 4, l.r. 11 marzo 2005 n. 12', sono stati approvati i criteri per l'attuazione della politica regionale di riduzione del consumo di suolo delineata dalla L.r. 31/2014 e con il Comunicato regionale n. 23 del 20.02.2019 è stato precisato che tali criteri risultano efficaci a far data dal 13.03.2019. In relazione alle varianti di cui all'art. 97 della L.r. 12/2005, i criteri regionali specificano che le stesse, "fatte salve le procedure già avviate alla data di approvazione [dell'integrazione del PTR]" e "a esclusione di quelle per attività di logistica o autotrasporto incidenti su una superficie agricola o naturale di superficie territoriale superiore a 5.000 mq, [...] sono comunque ammissibili ancorché comportanti consumo di suolo", precisando che quest'ultimo deve comunque considerare i criteri relativi alla tutela del sistema rurale e dei valori ambientali e paesaggistici e quelli relativi alla qualità dei suoli liberi. Si invita a prendere visione del quadro normativo sopra delineato e a evidenziare la coerenza della variante rispetto ad esso.</p>	<p>confronto con la Provincia di Cremona cui competono le attività di verifica di conformità al PTCP.</p>
3	<p>Acque</p> <p>Il Rapporto preliminare precisa che la definizione progettuale degli interventi dovrà perseguire una "definizione del sistema di gestione delle acque (prima e seconda pioggia e modalità di trattamento e smaltimento delle stesse) in coerenza con L.R. 4/2016 e relativo Regolamento regionale 7/2017, oltre che con la normativa del PGT (studio geologico) circa la presenza della fascia di rispetto dei pozzi pubblici "13 interferente con il comparto di variante. Al riguardo si rileva che la documentazione progettuale risulta integrata dal Progetto di invarianza idraulica e idrologica previsto dal r.r. 7/2017, che ha individuato, quale soluzione tecnica per la laminazione delle acque meteoriche, la realizzazione di una trincea drenante lungo il lato est del comparto, con successivo recapito in colo privato.</p> <p>Atteso che il r.r. 7/2017 inserisce il Comune di Scandolara Ravara nel novero dei Comuni a media criticità idraulica e considerato che gli interventi di progetto comportano una riduzione della permeabilità del comparto rispetto allo stato attuale, si prende atto favorevolmente della redazione di uno specifico progetto di invarianza idraulica, rispetto al quale, richiamando l'ordine di priorità nello smaltimento delle acque meteoriche definito dal regolamento regionale¹⁵, si invita a valutare l'adozione di sistemi di recupero e riutilizzo delle acque meteoriche (es. all'interno del ciclo produttivo, in tal modo riducendo il prelievo di acqua utilizzata per il raffreddamento¹⁶, o per l'irrigazione delle opere a verde di mitigazione ambientale previste dal progetto).</p>	<p>Il Progetto di invarianza idraulica è stato consegnato successivamente al Rapporto preliminare per questo motivo è stato allegato separatamente nella messa a disposizione. Per quanto riguarda l'indicazione circa l'adozione di sistemi di recupero delle acque, la si trasmette al proponente per una sua valutazione.</p>

COD	OSSERVAZIONE PERVENUTE	ACCOGLIMENTO
	<p>Non avendone trovato menzione nella documentazione messa a disposizione, si rappresenta che l'intero territorio comunale risulta interessato dalle 'aree allagabili' individuate dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) elaborato dall'Autorità di bacino del fiume Po, oltre che incluso nell'Area a rischio significativo' (ARS) distrettuale di bacino denominata 'Fiume Po da Torino al mare', prevista dal medesimo Piano. In particolare, il comparto di variante, secondo quanto si evince dal Geoportale di Regione Lombardia¹⁷, risulterebbe interessato da aree allagabili caratterizzate da scenario raro (L) connesso al reticolo principale di pianura e fondovalle (RP) e da rischio moderato (R1). Nell'attuazione della variante, pertanto, si raccomanda di assumere a riferimento le pertinenti disposizioni definite dal PGRA e dalla conseguente d.g.r. X/6738/2017 'Disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di gestione dei rischi di alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell'emergenza', rispetto alla quale si rammenta che "tutte le varianti urbanistiche adottate dopo la data di pubblicazione sul BURL delle presenti disposizioni, devono essere corredate da un'asseverazione di congruità delle varianti stesse con la componente geologica del PGT e con le nuove limitazioni derivanti dal PGRA, dalla variante normativa al PAI e dalle disposizioni regionali conseguenti"</p>	<p>Si prende atto dell'osservazione e si rimanda alla successiva osservazione n° 8</p>
4	<p>Impatto acustico</p> <p>Il Rapporto preliminare dà atto che il comparto di variante risulta inquadrato nella classe III 'Aree di tipo misto' dal Piano di classificazione acustica comunale vigente e individua tra gli aspetti da approfondire in fase progettuale la "verifica delle forme di eventuale inquinamento acustico mediante predisposizione di relazione previsionale di impatto acustico sulla nuova configurazione aziendale"¹⁹. Al riguardo si rileva che la documentazione progettuale risulta integrata da una Valutazione previsionale di impatto acustico, sulla quale, nell'ambito del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, potrà essere acquisito il parere di ARPA previsto dall'art. 5 della L.r. 13/2001 'Norme in materia di inquinamento acustico'.</p>	<p>Si prende atto, della Relazione acustica non si fa menzione del R.P. per le stesse motivazioni dell'osservazione n° 3.</p>
5	<p>Opere di mitigazione ambientale</p> <p>Il Rapporto preliminare evidenzia che al fine di "tutelare le aree residenziali più prossime all'ampliamento" si è ritenuto di individuare specifici interventi di mitigazione, consistenti nella realizzazione di una "cortina verde [...] collocata sul lato nord dell'ampliamento [e che] sarà costituita da tre filari arboreo arbustivi (di sole specie autoctone coerenti con gli elenchi del PIF provinciale) con profondità massima di 12 metri e costituzione contestuale alla realizzazione dell'intervento di ampliamento". Si prende atto favorevolmente del proposito di perseguire un'adeguata tutela degli insediamenti residenziali prossimi al comparto di variante, richiamando la sottolineatura che su tale</p>	<p>Si prende atto</p>

COD	OSSERVAZIONE PERVENUTE	ACCOGLIMENTO
	<p>aspetto e in relazione all'insediamento produttivo in oggetto era stata effettuata dalla scrivente Agenzia nell'ambito della verifica di assoggettabilità a VAS della prima variante puntuale al PGT. In termini generali, infatti, la prossimità di funzioni produttive e residenziali può comportare l'insorgere di problematiche ambientali e di convivenza, correlate all'esercizio delle attività produttive e al traffico da esse indotto (es. in termini di impatto atmosferico, acustico e odorigeno), e, pertanto, si ritiene importante che tali problematiche, ancorché potenziali, siano tenute in debita considerazione nella definizione e nell'attuazione degli strumenti urbanistici. Pur rilevando che il contesto nel quale è ubicato il comparto di variante non appare caratterizzato da una particolare valenza ambientale ed ecologica, si condivide il proposito di realizzare la cortina verde summenzionata, così come il filare arbustivo previsto lungo il lato est del comparto, tramite il ricorso a specie arboree e arbustive autoctone ed ecologicamente idonee al sito di intervento.</p>	
	<p align="center">- Provincia di Cremona class. 07/059/04/1 fasc. 11426</p>	
6	<p>La portata e l'utilizzo delle informazioni riguardanti i criteri di sostenibilità mediante i quali opera il PTCP approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 113 del 23/12/2013 sono stati considerati nel Rapporto Preliminare di VAS ma, a tale riguardo, si chiede di tenere in debita considerazione quanto segue:</p>	<p>Si prende atto</p>
7	<p>Rete Natura 2000: In materia di salvaguardia dei Siti di Rete Natura 20001 si ricordano le prescrizioni contenute nel Decreto di Valutazione di Incidenza n.589 del 13/09/2019 che gli scriventi uffici a seguito dell'acquisizione dei pareri dei rispettivi Enti Gestori dei Siti Natura 2000 hanno formulato che il Comune dovrà di recepire nel Parere motivato di VAS, anteriormente all'adozione del piano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non essendo indicata negli elaborati progettuali una descrizione dettagliata delle mitigazioni "a verde" , ma presentando lo Studio gli interventi previsti (al par. 7.2.1 ed illustrati anche dalla fg. 7.2.3), le specie arboree ed arbustive dovranno essere scelte fra quelle idonee alla precisa stazione in cui saranno messe a dimora. - le opere a verde sopra citate e le misure per il contenimento dell'impatto acustico e luminoso (vedi par. 7.2.2 dello Studio), ipotizzate dal proponente, dovranno essere recepite come prescrizioni negli atti autorizzativi riguardanti il progetto in esame. 	<p>Si prende atto e si rimanda all'osservazione n° 19, 20, 21 e 22.</p>

COD	OSSERVAZIONE PERVENUTE	ACCOGLIMENTO
8	<p><u>Componente geologica</u>: La documentazione a supporto del procedimento di SUAP relativo alla realizzazione di un nuovo edificio in Scandolara Ravara (rif. Ditta Barbieri s.r.l.) è priva della necessaria ed indispensabile <i>Autocertificazione</i> (<i>"Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la certificazione della conformità dello studio geologico/idraulico"</i>) rilasciata da un Geologo, attestante la congruenza delle trasformazioni urbanistiche previste dalla variante in oggetto con le risultanze del vigente <i>Studio Geologico</i> del vigente PGT ed alle classi di fattibilità geologica da questo assegnate alle aree oggetto di trasformazione. A riguardo si osserva come detta dichiarazione debba essere redatta utilizzando l'<i>Allegato 6</i> alla d.g.r. n° X/6738 del 19 giugno 2017 (in sostituzione dell'ex <i>Allegato 15</i> alla d.g.r. n° IX/2616/2011) attestante la congruenza delle trasformazioni urbanistiche con le classi di fattibilità geologica assegnate dallo <i>Studio geologico</i> alle aree oggetto di trasformazione previste dalla variante in oggetto. Sulla base di quanto previsto dalla d.g.r. del 2017 sopra richiamata, detta autocertificazione deve anche attestare la congruità tra i contenuti della variante ed i contenuti (classificazioni e norme) derivanti dal PGRA, dalla variante normativa al PAI e dalle disposizioni regionali conseguenti.</p> <p>Si osserva inoltre che l'asseverazione contenuta nella relazione relativa all'invarianza idraulica ed idrologica (rif. R.r. n. 7 del 23 novembre 2017) si riferisce, erroneamente, al Comune di Corte de' Frati anziché a quello di Scandolara Ravara.</p> <p>Come già fatto presente nel nostro precedente parere (rif. prot. n° 29.995 del 23 aprile 2019), si evidenzia infine come lo <i>Studio Geologico</i> vigente (redatto nel 2009) a supporto del PGT risulta obsoleto e necessitante di aggiornamento a seguito delle variazioni normative intercorse sino ad oggi in ordine alla componete geologica l.s.</p> <p>Alla luce di quanto sopra esposto e sulla base di quanto previsto dalla l.r. 12/2005 (e succ. mod. ed int.) e dalla d.g.r. n° IX/2616 del 30 Novembre 2011, l'istanza relativa alla variante al vigente PGT del Comune di Scandolara Ravara a supporto del procedimento di SUAP, presentato dalla Ditta Barbieri s.r.l. relativo alla realizzazione di un nuovo edificio prefabbricato, è priva della necessaria documentazione geologica, risultando pertanto non conforme ai criteri regionali formulati nelle suddette d.g.r. Si chiede la produzione dei seguenti documenti:</p>	Si prende atto
9	<p>1) Produzione e consegna del nuovo schema di asseverazione (rif. <i>Allegato 6</i> previsto dalla D.g.r. 19 giugno 2017 - n. X/6738, - in sostituzione dell'ex <i>Allegato 15</i> alla d.g.r. n° IX/2616/2011) firmata da un Geologo, attestante la congruenza delle trasformazioni urbanistiche previste dalla variante in oggetto con le risultanze dello <i>Studio Geologico</i> a supporto del PGT ed alle classi di fattibilità geologica da questo assegnate alle aree oggetto di trasformazione urbanistica; la certificazione deve anche attestare la congruità della variante rispetto alle limitazioni derivanti dal PGRA, dalla variante normativa al PAI e dalle disposizioni regionali conseguenti (vedasi a riguardo anche il successivo punto 3). Detto documento dovrà essere inviato in copia anche all'Ente scrivente</p>	Si prescrive al proponente la produzione e consegna del nuovo schema di asseverazione, sulla base delle indicazioni della Provincia di Cremona.

COD	OSSERVAZIONE PERVENUTE	ACCOGLIMENTO
10	<p>2) Correzione e nuova consegna dell'asseverazione relativa al "Progetto di invarianza idraulica ed idrologica", riferita al Comune di Scandolara Ravara.</p>	<p>Si prescrive al proponente la produzione e consegna dell'asseverazione relativa al Progetto di invarianza idraulica sulla base delle indicazioni della Provincia di Cremona.</p>
11	<p>3) Si richiama la necessità di revisionare complessivamente lo <i>Studio geologico</i> comunale e le correlate <i>Norme Geologiche di Attuazione</i> (che entrano a far parte del <i>Piano delle Regole</i>) a seguito dei significativi e sostanziali aggiornamenti normativi susseguitisi in questi anni relativamente alle seguenti tematiche: <i>a) Rischio sismico:</i> rif. d.g.r. n. X/2129 dell'11 luglio 2014. <i>b) Rischio idraulico/alluvionale:</i> rif. d.g.r. n. X/6738 del 19 giugno 2017. <i>c) Piano Tutela ed Uso delle Acque:</i> rif. d.g.r. n. X/6990 del 31 luglio 2017. <i>d) Invarianza idraulica:</i> rif. R.r. n. 7 del 23 novembre 2017. <i>e) Norme Tecniche di Costruzione:</i> rif. NTC 2018 (Decreto 17 gennaio 2018).</p>	<p>Si rimanda all'Amministrazione comunale</p>
12	<p>4) Si chiede una verifica generale di coerenza delle previsioni urbanistiche indicate dalla variante al PGT rispetto ai contenuti del Piano di Emergenza Comunale. Ricordiamo infatti che i piani ed i programmi di gestione (...quali il PGT), tutela e risanamento del territorio, devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento ai piani di emergenza comunali e ai piani provinciali e regionali di protezione civile (rif: L. 100 del 12 luglio 2012 e par. 7 dell'<i>Allegato A</i> alla d.g.r. n° X/6738 del 19 giugno 2017; art. 2 comma <i>i</i> del D.Lgs n. 1 del 2 gennaio 2018).</p>	<p>Si rimanda all'Ufficio tecnico</p>
13	<p>Si ricorda che, in relazione alla disciplina regionale introdotta in materia di consumo di suolo, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31/14, come modificata dalla L.R. 16/17, i Comuni fino alla definizione nel Pgt della soglia comunale di riduzione del consumo di suolo, possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano, assicurando un bilancio ecologico, riferito alle previsioni del PGT vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale 31/14, non superiore a zero.</p>	<p>Si rimanda ad un approfondimento con gli uffici provinciali al fine di definire nel dettaglio modalità, tempi e portata delle norme.</p>
14	<p><u>Valutazione Ambientale:</u> Dall'analisi della documentazione trasmessa, non emergono particolari criticità, tuttavia appare opportuno rilevare come il capitolo relativo alle mitigazioni, risulti piuttosto esiguo e certamente non all'altezza dell'intervento che si intende realizzare. Peraltro si fa riferimento, come elemento di mitigazione sul lato sud dell'ampliamento industriale, ad un filare arboreo ed arbustivo esistente, ma che tuttavia, dalle ortofoto, non sembra presente, se non in minima parte.</p>	<p>Si prescrive la realizzazione delle strutture vegetazionali così come indicate dall'osservazione provinciale, ad esclusione della porzione sud ovest, a seguito di una Variante al PGT di recente approvazione, l'area agricola è stata trasformata in produttiva, in continuità con quella esistente, con previsione di una fascia a verde sul solo lato est.</p>

COD	OSSERVAZIONE PERVENUTE	ACCOGLIMENTO
	<p>Anche il fatto di individuare il pioppeto posto ad est dell'ampliamento industriale, come elemento di mitigazione, desta non poche perplessità, sia per la temporalità dell'intervento sia per le scarse caratteristiche ecologiche che esprime.</p> <p>A tale proposito, appare necessario che la mitigazione sul lato est e sud dell'ampliamento industriale, venga realizzata attraverso la creazione di una siepe polispecifica di vegetazione legnosa arborea ed arbustiva, con larghezza non inferiore a 6 metri e costituita da acero campestre (<i>Acer campestre</i>), quercia farnia (<i>Quercus robur</i>) nocciolo (<i>Corylus avellana</i>) e sambuco (<i>sambucus nigra</i>).</p>	
15	<p>Per quanto riguarda di aspetti relativi alla materia dei rifiuti, si ricorda che in fase di cantiere, dovranno essere garantite tutte le procedure atte ad impedire qualsiasi perdita o sversamento di liquidi e/o materiali nel terreno e/o corpi idrici adiacenti che potrebbero inquinare e/o alterare gli ecosistemi presenti.</p> <p>I materiali di risulta derivanti da attività edilizia dovranno essere gestiti secondo i disposti della vigente normativa di Settore, la dispersione delle polveri dovrà essere neutralizzata con la periodica e continua bagnatura delle superfici non asfaltate (soprattutto nei mesi d'estate).</p>	Si rimanda all'Ufficio tecnico e al proponente
16	<p><u>Si precisa infine che il presente contributo si limita alla valutazione del rapporto preliminare e non sostituisce o anticipa la verifica di compatibilità al PTCP ai sensi dell'art. 13 comma 5 della L.R. 12/05; inoltre si comunica che la presente lettera supplisce alla presenza del Settore scrivente in sede della conferenza da voi fissata presso la sede dell'Ufficio Tecnico del Comune di Scandolara Ravara in data 27/09/2019.</u></p>	Si prende atto e si rimanda all'Ufficio tecnico
<i>Regione Lombardia UTR VAL PADANA RLA00AE05_2019 6311</i>		
17	<p>Con riferimento alla nota di codesto Comune, assunta al protocollo dello scrivente Ufficio il 27/08/2019 al n. AE05.2019.0021119, l'UTR Val Padana Sede di Cremona, fatte salve le prescrizioni e le cautele, sia in termini ambientali, sia ai fini urbanistici, che gli Enti coinvolti vorranno stabilire, nell'esprimersi favorevolmente alla variante del PGT richiamata in oggetto, segnala che nell'area d'intervento non sono presenti corsi d'acqua iscritti al Reticolo Principale di competenza regionale e che in base all'art. 7 della L.R. 4/2016 e relativo Regolamento Regionale n.7/2017, modificato con successivo Regolamento 8/2019, dovranno essere previste misure di invarianza idraulica e idrogeologica, sia per interventi di riassetto, adeguamento e allargamento di infrastrutture già presenti sul territorio, sia per nuove sedi stradali o di parcheggi, con riferimento alle componenti che comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all'impermeabilizzazione</p>	Si prende atto e si rimanda all'Ufficio tecnico
ATO Cremona prot. n° 2474 del 04.09.2019		

COD	OSSERVAZIONE PERVENUTE	ACCOGLIMENTO
18	<p>Preso atto che la documentazione presentata, redatta ai fini della verifica di assoggettabilità alla VAS, non fornisce informazioni sufficientemente dettagliate circa gli utilizzi della risorsa idrica e gli scarichi derivanti dall'insediamento nel suo complesso (esistente + ampliamento), si esprimono le seguenti considerazioni di carattere generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le acque reflue assimilate alle domestiche, per le quali peraltro non si configurano nuovi allacci, sono sempre ammesse in rete fognaria nel rispetto del Regolamento di Utenza, - l'insediamento non risulta soggetto alle disposizioni del R.R. n. 4/2006 che disciplina lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in quanto l'attività svolta non è inscrivibile tra quelle indicate all'art. 3, comma 1 del suddetto Regolamento, - l'allontanamento delle acque meteoriche dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al cosiddetto "Regolamento Invarianza" (R.R. n. 7/2017 e R.R. n. 8/2019), - l'azienda rientra nella fascia di rispetto per i pozzi pubblici e pertanto di tale aspetto si dovrà tenere conto nella fase di progettazione del sistema di gestione delle acque, - eventuali scarichi di acque reflue industriali e/o di raffreddamento devono essere autorizzati, pertanto la Ditta qualora ne rilevi la presenza dovrà provvedere a presentare apposita istanza; tale circostanza è opportuno sia oggetto di specifiche verifiche anche da parte di Padania Acque, Gestore del Servizio Idrico Integrato, che legge per conoscenza. 	Si prende atto e si rimanda all'Ufficio tecnico
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA		
<i>Provincia di Cremona Decreto n° 589 del 13.09.2019</i>		
19	<p>Per quanto riguarda i temi che devono comporre lo Studio di incidenza, si rileva che il Rapporto preliminare presentato non contiene un capitolo riguardante la biodiversità che, se redatto secondo le indicazioni delle "Linee guida per l'analisi e la caratterizzazione delle componenti ambientali a supporto della valutazione e redazione dei documenti della VAS" (ISPRA, 2017), poteva garantire una trattazione esauriente di questo argomento, propedeutica al medesimo Studio, in relazione alla variante in oggetto.</p>	Si evidenzia che si tratta di una procedura di verifica di assoggettamento a VAS puntuale, e lo studio presentato è riferito al solo endoprocedimento di Vinca.
20	<p>Entrando nel merito, la proposta di variante in questione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non interessa siti della rete "Natura 2000" (il sito più vicino, la ZSC/ZPS della "Lanca di Gerole", si trova ad almeno 2,5 km); - non coinvolge le reti ecologiche e non interessa habitat di interesse naturalistico; - le sommarie descrizioni presenti nella documentazione ricevuta sembrano comunque sufficienti a 	Si prende atto

COD	OSSERVAZIONE PERVENUTE	ACCOGLIMENTO
	ritenere che non sono previste lavorazioni connesse al progetto di ampliamento che possano produrre ripercussioni sui parametri ambientali dei siti "Natura 2000" più prossimi, o, comunque, su habitat e specie tutelati dalle Direttive comunitarie.	
21	<p>La trasformazione d'uso ed il conseguente consumo di suolo attualmente agricolo, determinati dal progetto in argomento, sembrano giustificare la predisposizione di misure mitigative degli impatti ambientali, peraltro già contemplate dal medesimo proponente dell'ampliamento industriale.</p> <p>Per quanto riguarda le mitigazioni "a verde" non si è reperita, fra gli elaborati progettuali, una descrizione dettagliata, ma il par. 7.2.1 dello Studio presenta gli interventi previsti (illustrati anche dalla fig. 7.2.3); si precisa che le specie arboree ed arbustive dovranno essere scelte fra quelle idonee alla precisa stazione in cui saranno messe a dimora.</p> <p>Si ritiene che le opere a verde sopra citate e le misure per il contenimento dell'impatto acustico e luminoso (vedi par. 7.2.2 dello Studio), ipotizzate dal proponente, debbano essere recepite come prescrizioni negli atti autorizzativi riguardanti il progetto in esame.</p> <p>Premesso quanto sopra esposto, si esprime pertanto parere favorevole alla variante in oggetto."</p>	<p>Si prende atto e <u>si prescrive che</u>: le misure per il contenimento dell'impatto acustico e luminoso (vedi par. 7.2.2 dello Studio), ipotizzate dal proponente, debbano essere recepite come prescrizioni negli atti autorizzativi riguardanti il progetto in esame</p>
22	<p>Decreta di esprimere ai sensi dell'art. 5 del DPR 08/08/1997, n. 357, valutazione di incidenza positiva,, ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sull'integrità dei Siti Natura 2000, riguardo alla Variante al PGT del Comune di Scandolara Ravara, prescrivendo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non essendo indicata negli elaborati progettuali una descrizione dettagliata delle mitigazioni "a verde" , ma presentando lo Studio gli interventi previsti (al par. 7.2.1 ed illustrati anche dalla fig. 7.2.3), le specie arboree ed arbustive dovranno essere scelte fra quelle idonee alla precisa stazione in cui saranno messe a dimora. - le opere a verde sopra citate e le misure per il contenimento dell'impatto acustico e luminoso (vedi par. 7.2.2 dello Studio), ipotizzate dal proponente, dovranno essere recepite come prescrizioni negli atti autorizzativi riguardanti il progetto in esame. 	<p>Si prende atto</p>